



**OGGETTO: Fissazione degli orari e dei turni di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburante.**

### IL SINDACO

- Vista la legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, ed in particolare l'art. 4 comma 2 che prevede che la Giunta Regionale definisca i criteri e le direttive relative all'articolazione degli orari e delle fasce orarie di apertura degli impianti secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 977 del 18 marzo 2005 riguardante i nuovi criteri regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti;
- Preso atto, a tal proposito, che i Comuni – ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera g) della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 – devono fissare gli orari dei distributori di carburanti in conformità ai contenuti dei succitati criteri regionali;
- Ritenuto di dover adeguare ai nuovi principi la disciplina stabilita con propria ordinanza n. 1 del 02.01.2002;
- Visto l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed il vigente Statuto comunale;

### ORDINA

agli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso autotrazione – ubicati nel territorio comunale – l'osservanza della seguente disciplina per quanto attiene gli orari di apertura e chiusura:

#### **Art. 1 – Orario giornaliero.**

1. L'orario giornaliero di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti esistenti nel territorio comunale ha carattere flessibile e, pertanto, i gestori possono scegliere un proprio orario entro i seguenti limiti:

- a) apertura non prima delle ore 5,00;
- b) chiusura non dopo le ore 22,00;
- c) chiusura domenicale e festiva;
- d) chiusura infrasettimanale di mezza giornata (mattino o pomeriggio), osservando un orario minimo di ore 4,45 e massimo di ore 6,15, con chiusura antimeridiana non oltre le ore 13,00 ed apertura pomeridiana non prima delle ore 13,00.
- e) L'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali di carburanti assistiti da personale deve essere di cinquantadue ore rapportate su cinque giorni e mezzo, fermo restando l'orario medio giornaliero di ore 9 e 30 minuti.

2. L'orario così determinato va comunicato al Comune con lettera raccomandata a.r. almeno trenta giorni prima dell'inizio della sua applicazione e non potrà essere modificato prima del decorso di sei mesi da tale data.

Qualora il Comune ravvisi, per l'orario scelto, motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio, può invitare la ditta a presentare una nuova proposta più consona alle esigenze del servizio, senza che questo comporti un aumento dell'orario scelto.

#### **Art. 2 – Turni di apertura infrasettimanale e festiva – Turni notturni.**

1. I turni di apertura festiva e i turni notturni di cui al presente articolo vengono predisposti dalla Giunta provinciale e adottati dal Comune con apposito provvedimento.
2. Tutti gli impianti sono tenuti all'osservanza dei turni di apertura infrasettimanali, domenicali e festivi e di quelli notturni, secondo il piano predisposto dalla Provincia ai sensi dell'art. 5, primo comma, lett. a) della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23.
3. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì, e se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo.



Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

4. Le apparecchiature self-service pre-pagamento devono, di norma, rimanere sempre funzionanti.
5. Il Comune può concedere l'autorizzazione al servizio notturno – con svolgimento dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del giorno successivo – sulla base di un piano predisposto annualmente dalla Provincia. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare detti orari di apertura e chiusura, pena la revoca dell'autorizzazione stessa, mentre le attività complementari possono rimanere aperte 24 ore su 24.
6. Gli impianti di distribuzione di metano e/o di gas di petrolio liquefatto (gpl), anche se inseriti in un complesso più vasto di distribuzione comprendente altri carburanti, sono esentati, limitatamente all'erogazione di tali prodotti, dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale nonché dei turni di chiusura, purchè vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti, salvo il caso in cui l'impianto sia dotato delle apparecchiature self-service pre-pagamento.
7. Il Comune può autorizzare esenzioni temporanee alle limitazioni di orario o all'osservanza dei turni di apertura infrasettimanale e festiva di quelli notturni nei seguenti casi:
  - per manifestazioni che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata;
  - per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano l'isolamento di parti del territorio comunale.

#### **Art. 3 – Ferie.**

1. Su comunicazione dei gestori può essere sospesa l'attività per un periodo di ferie non superiore a tre settimane, di cui due consecutive, per ciascun anno solare, fruibili in qualsiasi periodo salvo il rispetto di apertura di almeno il 20% degli impianti, in modo da assicurare il servizio all'utenza motorizzata nonché lo svolgimento dei turni festivi e notturni.
2. Nel periodo di ferie, su scelta del gestore, può essere sospesa l'attività delle apparecchiature self-service pre-pagamento.

#### **Art. 4 – Impianti con apparecchiatura a moneta o a lettura ottica (self-service pre-pagamento).**

1. Le apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self-service pre-pagamento), nonché gli apparecchi accettatori di carta di credito, possono continuare a funzionare anche quando l'impianto rimane chiuso in applicazione dei precedenti artt. 1, 2 e 3 a condizione che essi funzionino senza l'assistenza di apposito personale e, quindi, senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore.
2. L'inosservanza al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 10 comma 3, della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23.
3. Nel periodo di ferie, su scelta del gestore, può essere sospeso il funzionamento delle apparecchiature self-service pre-pagamento.

#### **Art. 5 – Attività complementari.**

1. Le attività complementari a servizio dell'autoveicolo presenti nell'impianto, le attività commerciali, di somministrazione alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica facenti parte dello stesso complesso devono essere gestite, salvo loro rinuncia, dai soggetti titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'UTF, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti rispettivamente dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98 e dall'art. 2 della L. 287/91.
2. Qualora l'impianto sia dotato di apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self-service pre-pagamento) il gestore o l'esercente attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica può, in alternativa agli orari di cui all'art. 1 scegliere gli orari ed i giorni di chiusura previsti dalle relative normative di settore e determinati dall'ordinanza sindacale in materia di orari, fatto salvo quanto previsto al comma 4.  
L'orario così determinato va comunicato al comune con lettera raccomandata a.r.



3. Gli impianti di lavaggio automatici funzionanti senza assistenza di apposito personale possono funzionare anche oltre l'orario e i turni di cui agli articoli precedenti compatibilmente con altre discipline in materia e nel rispetto delle disposizioni comunali in materia di inquinamento acustico.
4. Le attività per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita della stampa quotidiana e periodica le cui autorizzazioni sono state rilasciate in deroga ai piani di settore o ai parametri comunali, secondo quanto previsto dall'art.16, comma 2 della D.G.R. 26 maggio 2004, n. 1562, e assentite ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. i), della L. 57/2001, esclusivamente ai soggetti titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'UTF, in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge 287/2001, salvo loro rinuncia a favore dei titolari delle autorizzazioni, essendo di servizio esclusivo degli utenti dell'impianto, osservano l'orario e i turni previsti dagli artt. 1 e 2 per l'impianto di distribuzione di carburanti cui sono annesse.
5. Le attività complementari presenti negli impianti dotati di dispositivi self-service pre-pagamento, gestito direttamente dal gestore o da altro soggetto, previa rinuncia del gestore, le cui autorizzazioni sono state rilasciate in osservanza alla pianificazione comunale di settore possono effettuare un orario diverso da quello dell'impianto nel rispetto di quanto stabilito dalle ordinanze sindacali in materia di orari.  
In tal caso deve essere comunicato al competente Ufficio comunale l'orario di apertura delle stesse.

**Art. 6 – Disposizioni generali.**

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano agli impianti stradali di distribuzione al pubblico dei carburanti per autotrazione quali le benzine, le miscele, il gasolio, il gas di petroli liquefatti e il metano.  
Sono soggetti alla disciplina degli orari anche gli impianti di vendita al pubblico situati nelle officine, autorimesse, aree degli alberghi, dei motel e dei complessi commerciali.
2. I gestori devono esporre un cartello, convalidato dal Comune e visibile al pubblico, con indicato l'orario giornaliero di apertura e chiusura ed il turno di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo.
3. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
5. A norma dell'art. 10, comma 3, della L.R. 23.10.2003, n. 23, chiunque violi le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante di cui alla presente ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00. In caso di recidiva, è disposta anche la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.
6. Le disposizioni del presente provvedimento inizieranno a decorrere dal 1° gennaio 2006 e da tale data cesseranno di avere applicazione le disposizioni di cui alla precedente ordinanza n. 1 del 02.01.2002, pari oggetto, che pertanto deve intendersi abrogata.
7. La presente ordinanza viene notificata in copia ai gestori dei distributori di carburante e agli esercenti le attività complementari quali le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica.

Mirano, 12.12.2005

**IL SINDACO**  
Dr. Gianni Fardin